Gran Consiglio
6501 Bellinzona

INTERPELLANZA (art. 97 LGC)

Oltre il caso Zali: chi riceve una segnalazione, che cosa deve fare?

Presentata da: Tamara Merlo e Maura Mossi Nembrini per Più Donne

Data: 14 ottobre 2026

Numero: INTP2682

Motivazione riguardo l'interesse pubblico e l'urgenza [cfr. art. 97 cpv. 1 ultima frase LGC]

L'urgenza non deriva dalla necessità di conoscere anticipatamente gli esiti delle inchieste penali, che devono poter proseguire nella piena indipendenza della Magistratura. Deriva da una questione diversa e immediatamente politica: sapere se oggi le istituzioni dispongono di regole sufficientemente chiare per gestire una segnalazione quando riguarda una persona che occupa una posizione di particolare potere. Le dichiarazioni e le informazioni emerse dopo la seduta parlamentare del 16 settembre, comprese le successive ricostruzioni giornalistiche, mostrano che questo interrogativo non è teorico. Nel corso degli anni informazioni riguardanti le vicende oggi note sono giunte, in momenti diversi e con contenuti diversi, alla Magistratura, a esponenti politici e a organi parlamentari. Non spetta a questa interpellanza stabilire quali fossero fondate, né attribuire retrospettivamente responsabilità a singole persone. Spetta però alla politica chiedersi se il sistema garantisca che una segnalazione venga registrata, valutata, trasmessa all'autorità competente e, quando necessario e giuridicamente consentito, messa in relazione con altre informazioni già disponibili. La questione riguarda direttamente la fiducia nelle istituzioni e la protezione di chi segnala. Un cittadino o una cittadina deve poter sapere che il seguito dato a informazioni potenzialmente gravi non dipende soltanto dalla sensibilità, dalle conoscenze o dalla valutazione personale della persona alla quale si è rivolto. Nel frattempo Claudio Zali ha lasciato il Consiglio di Stato. Le domande sul funzionamento delle istituzioni, invece, rimangono anche dopo la sua partenza. L'interesse pubblico e l'urgenza sono rafforzati dalla necessità di chiarire se le procedure attualmente applicabili siano sufficienti, senza attendere la conclusione di procedimenti penali che perseguono finalità diverse. Se esistono lacune, occorre sapere quali misure possano essere adottate fin d'ora per garantire regole chiare, responsabilità definite e un seguito verificabile alle segnalazioni.

Testo:

Il 16 settembre 2026 il Consiglio di Stato ha risposto a diverse interpellanze relative alle vicende che hanno coinvolto l'allora consigliere di Stato Claudio Zali.

Molte domande riguardavano procedimenti penali in corso. Su questi aspetti comprendiamo e rispettiamo i limiti imposti dalla separazione dei poteri e dal segreto istruttorio.

Altre domande, tuttavia, riguardavano e riguardano tuttora un piano diverso: **come funzionano le nostre istituzioni quando ricevono una segnalazione, chi deve valutarla, che cosa deve farne e chi controlla che non si perda lungo il percorso.**

Dopo la seduta parlamentare del 16 settembre sono emersi ulteriori elementi.

Il consigliere di Stato Norman Gobbi ha reso noto di essere stato contattato già nel settembre 2021 dalla donna 52enne poi deceduta. Secondo quanto da lui dichiarato, la donna lo aveva informato di avere sporto denuncia contro il collega Claudio Zali, senza precisare la natura dei fatti. Successivamente gli aveva scritto nuovamente chiedendogli di intervenire presso il collega affinché le porgesse delle scuse.

Gobbi ha spiegato di avere ritenuto che la questione fosse già nelle mani dell'autorità giudiziaria e, in una successiva intervista, ha parlato del «triage» che un membro del Governo deve effettuare di fronte alle numerose segnalazioni ricevute.

Non intendiamo qui stabilire se, nel caso concreto, Norman Gobbi avrebbe dovuto agire diversamente. La questione che poniamo è istituzionale: **esistono regole che stabiliscono che cosa deve fare un membro del Governo quando riceve informazioni riguardanti possibili comportamenti illeciti o comunque gravi di un collega di Governo? Oppure la decisione è lasciata interamente alla valutazione personale di chi riceve la segnalazione?**

La questione si pone in particolare alla luce dell'obbligo di denuncia previsto dall'art. 4quater della Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti.

Un secondo elemento merita chiarimento.

Secondo quanto emerso pubblicamente, il 26 giugno 2026 un deputato avrebbe ricevuto una lettera alla quale era allegata un'e-mail inviata il 7 settembre 2021 al Procuratore generale, contenente riferimenti a presunti reati contro l'integrità sessuale attribuiti a Claudio Zali. Il 3 luglio questa documentazione sarebbe stata consegnata alla Sottocommissione finanze, già impegnata nell'alta vigilanza sulla vicenda della Farera.

Il 27 agosto la Sottocommissione giustizia ha poi trasmesso la documentazione al Consiglio della magistratura.

Non intendiamo interferire con l'alta vigilanza parlamentare né chiedere al Consiglio di Stato di rispondere dell'operato delle Commissioni del Gran Consiglio. Questa successione di fatti ripropone tuttavia una domanda che avevamo già posto il 16 settembre: **quando un'informazione grave arriva a un'istituzione, esistono regole chiare che stabiliscono chi debba valutarla, a chi debba essere trasmessa e con quale tempestività?**

Ulteriori interrogativi sono emersi dall'inchiesta giornalistica trasmessa da **Falò** il 6 ottobre, che ha presentato registrazioni e documenti relativi alle segnalazioni del 2021, compresa una telefonata alla Polizia cantonale nella quale la donna riferiva di essere stata trattenuta in un'automobile e minacciata, senza indicare il nome della persona coinvolta.

Il Consiglio della magistratura ha nel frattempo deciso di non avviare un procedimento disciplinare nei confronti del Procuratore generale per la gestione dell'incarto del 2021. Tale decisione riguarda la responsabilità disciplinare del magistrato e non esaurisce necessariamente le questioni più generali relative alle modalità con cui informazioni e segnalazioni vengono raccolte, valutate e trasmesse tra le istituzioni.

Infine, il 16 settembre avevamo chiesto al Consiglio di Stato quali accertamenti amministrativi interni fossero stati avviati in relazione alle vicende emerse, con quale mandato, da chi e con quali tempi. A questa domanda non abbiamo ricevuto una risposta nel merito.

Siamo consapevoli degli approfondimenti in corso presso le competenti commissioni e sottocommissioni del Gran Consiglio, anche nell'ambito dell'alta vigilanza. La presente interpellanza non intende duplicare tali lavori, ma ottenere chiarimenti dal Consiglio di Stato sulle regole e sulle procedure di sua competenza, sulle garanzie offerte a chi segnala e sulle eventuali misure che il Governo ritiene necessarie.

Per questi motivi chiediamo al Consiglio di Stato:

1. Procedure per i membri del Governo

Esistono oggi disposizioni, direttive o procedure che stabiliscono che cosa deve fare un membro del Consiglio di Stato quando riceve una segnalazione concernente possibili comportamenti illeciti, violenti o comunque gravi attribuiti a un altro membro del Governo? In caso affermativo, quali sono queste disposizioni, direttive o procedure e dove sono contenute?

In particolare: quali procedure deve seguire, a chi deve eventualmente trasmettere la segnalazione e come deve documentare il seguito che le viene dato? In assenza di regole sufficientemente chiare, il Consiglio di Stato intende introdurle?

2. Obbligo di denuncia e valutazione delle segnalazioni

a. L'art. 4quater della Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti impone al membro del Consiglio di Stato di denunciare alle autorità di perseguimento penale o al Consiglio di Stato i crimini e i delitti perseguibili d'ufficio che constata o gli sono segnalati nell'esercizio della sua funzione. In caso di segnalazione al Consiglio di Stato, l'obbligo di denuncia incombe a quest'ultimo.

Quali direttive o prassi disciplinano concretamente l'applicazione di questo obbligo da parte dei membri del Governo e, in particolare, il seguito e la tempestività della trasmissione quando la segnalazione è indirizzata al Consiglio di Stato?

b. In questo contesto, quali indicazioni operative, istruzioni o attività formative sono fornite ai membri del Consiglio di Stato affinché possano riconoscere le situazioni nelle quali tale obbligo può entrare in considerazione, tenuto conto che tra i reati perseguibili d'ufficio figurano anche fattispecie non sempre immediatamente percepite come tali, come la **coazione (art. 181 CP)** – che può consistere nel costringere una persona, mediante violenza, minaccia di grave danno o altro intralcio alla sua libertà d'agire, a fare, omettere o tollerare qualcosa – oltre a numerose fattispecie contro la vita e l'integrità fisica, la libertà personale e l'integrità sessuale, secondo le condizioni previste dal Codice penale?

c. Quando i fatti riferiti non vengono qualificati giuridicamente da chi li segnala, ma potrebbero configurare un crimine o un delitto perseguibile d'ufficio, quali verifiche spettano al membro del Governo che riceve la segnalazione? Fino a che punto può effettuare autonomamente un «triage» e concludere che non occorra trasmetterla? E quando, invece, la valutazione sulla rilevanza penale dei fatti deve essere rimessa all'autorità di perseguimento penale o al Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 4quater?

3. Canali indipendenti

Quando una segnalazione riguarda un membro del Governo o un'altra persona in posizione di particolare potere, esiste un canale istituzionale indipendente al quale chi la riceve – o direttamente chi segnala – possa trasmetterla senza che il suo seguito dipenda esclusivamente dalla valutazione personale o dalla linea gerarchica ordinaria? In caso affermativo, come viene garantita l'indipendenza nella valutazione della segnalazione e nella decisione sul seguito da darle?

Se no, il Consiglio di Stato ritiene necessario istituirlo, garantendo anche l'informazione e la protezione di chi segnala?

4. Informazioni frammentate tra autorità e servizi

Alla luce delle vicende emerse, il Consiglio di Stato ritiene adeguati gli attuali meccanismi che consentono, nel rispetto della separazione dei poteri, del segreto istruttorio e della protezione dei dati, di evitare che informazioni potenzialmente rilevanti conosciute da autorità o servizi diversi rimangano isolate le une dalle altre?

In particolare, è chiaramente individuato, nei casi in cui ciò è necessario e giuridicamente consentito, chi debba valutare se informazioni provenienti da fonti diverse delineino, nel loro insieme, una situazione che richiede un intervento?

Esistono procedure che permettono di individuare e valutare eventuali segnalazioni ripetute riguardanti una medesima persona o situazione, quando ciò sia necessario, proporzionato e consentito dalla legge, nel rispetto della protezione dei dati?

Se gli attuali meccanismi risultano insufficienti, quali correttivi intende proporre il Consiglio di Stato?

5. Verifica amministrativa e istituzionale

Il 16 settembre abbiamo chiesto quali accertamenti amministrativi o istituzionali interni fossero stati avviati sulle modalità con cui le diverse informazioni e segnalazioni relative alle vicende emerse erano state ricevute, valutate e gestite.

Il Consiglio di Stato intende ora effettuare una verifica amministrativa o istituzionale sulle modalità con cui le segnalazioni sono state ricevute, valutate e gestite e sull'eventuale esistenza di lacune nelle procedure?

Se sì, chi la condurrà, con quale mandato e in quali tempi? Se no, per quale ragione ritiene che tale verifica non sia necessaria?

6. Ricostruzione del seguito dato alle segnalazioni

Indipendentemente da tale verifica generale, il Consiglio di Stato intende ricostruire, per quanto di propria competenza e senza entrare nel merito delle inchieste penali, quali autorità e servizi cantonali disponessero, e in quali momenti, di informazioni o segnalazioni relative alle vicende oggi note, a chi le abbiano eventualmente trasmesse e quale seguito istituzionale sia stato dato?

Gli esiti di questa ricostruzione saranno comunicati al Gran Consiglio?